

previsto dalla medesima (sentenze n. 32 del 2006 e n. 214 del 2005).

### PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2, lettere c) e ag, e 3, lettere h), i), j), della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009.

**Presidente**



**Redattore**



**Cancelliere**



Depositata in Cancelleria il 24 LUG. 2009

**IL CANCELLIERE**  
(Dott. R. MILANA)



### PARTE SECONDA

#### *Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 1432

#### **Programma Venatorio regionale - annata 2009/2010.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art. 9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
- d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia

programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il: costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati nei rispettivi programmi annuali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione;

In merito è da evidenziare che, sono stati recentemente approvati Sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano

Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg.le n. 4/2004.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Servizio Caccia e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, a loro volte supportato dal parere del rispettivo Comitato Tecnico faunistico venatorio provinciale, l'ipotesi di Programma venatorio 2009/2010 è stato sottoposto al Comitato Tecnico regionale, che, nella seduta del 20.07.2009, ha espresso parere favorevole.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di euro 1.744.600,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per ogni Provincia, limitatamente al 90% dell'importo finanziato, pari alla somma di euro 1.570.140,00:

<i>PROVINCIA</i>	<i>Art. 54 coma 1 Lett a)</i>	<i>Art. 54 coma 1 Lett. b)</i>	<i>Art. 54 comma 1 Lett e)</i>	<i>TOTALE</i>
BARI	58.589,90	170.716,60	77.901,80	307.208,30
BRINDISI	73.807,20	55365,30	149.035,90	278.208,40
FOGGIA	58.101,40	255.617,10	102.797,00	416.515,50
LECCE	6.794,10	74.571,50	215.423,20	357.788,80
TARANTO	55.735,40	71.785,50	82.898,10	210.419,00
<b>TOTALE</b>	<b>314.028,00</b>	<b>628.056,00</b>	<b>628.056,00</b>	<b>1.570.140,00</b>

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a euro 174.460,00, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da queste ultime, annualmente rendicontate. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite alla

Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2009-2010, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Servizio Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art. 4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

alla spesa complessiva di euro 1.744.600,00 riveniente dal presente provvedimento, di cui euro 1.570.140,00 da accreditare alle Province ed euro 174.460,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi, entro il corrente esercizio, con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2009.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione del-

l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Caccia e Pesca, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;

- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2009-2010 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che con successivo atto dirigenziale saranno impegnate le somme rivenienti dal presente provvedimento;
- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;
- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n. 1045 del 23.06.2009), in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg.le n. 4/04;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di dare mandato all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari - Servizio Caccia e Pesca di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

# PROGRAMMA VENATORIO

## Annata 2009/2010

### Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

- a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
- c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;
- d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fmi faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

- a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;
- b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;
- c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientaliste per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett.d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria:

L'art. 14 della L.R.27/98,così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004 – Art. 3 -, dispone:

-La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-Il Comitato di gestione, per eventuali posti residui disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

**L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:**

**-al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:**

- a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;**
- b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;**
- c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".**

**-al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".**

**-al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".**

**-al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:**

- a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);**
- b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;**
- c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);**
- d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;**
- e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".**

**Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.**

- 1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un**

fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica”.

2. “Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1”.

### PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, letta) e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2009: € 1.744.600,00

\* il 90% ai sensi del 1° comma dell'art.54 - € 1.570.140,00

#### Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

\*20% di € 1.570.140,00= € 314.028,00

PROVINCIA	N° CACCIATORI (a.v. 2008-2009)	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	5.398	58.589,90
BRINDISI	6.800	73.807,20
FOGGIA	5.353	58.101,40
LECCE	6.246	67.794,10
TARANTO	5.135	55.735,40
<b>TOTALE</b>	<b>28.932</b>	<b>314.028,00</b>

**Tabella 2****(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)**

\* 40% di € 1.570.140,00= € 628.056,00

PROVINCIA	Superficie A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 374.159	170.716,60
BRINDISI	Ha 121.344	55.365,30
FOGGIA	Ha 560.235	255.617,10
LECCE	Ha 163.438	74.571,50
TARANTO	Ha 157.332	71.785,50
<b>TOTALE</b>	<b>Ha 1.376.508</b>	<b>628.056,00</b>

**Tabella 3**

**(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale  
sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione,  
zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)**

• 40% di € 1.570.140,00= € 628.056,00

PROVINCIA	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 9.059	77.901,80
BRINDISI	Ha 17.331	149.035,90
FOGGIA	Ha 11.954	102.797,00
LECCE	Ha 25.051	215.423,20
TARANTO	Ha 9.640	82.898,10
<b>TOTALE</b>	<b>Ha 73.035</b>	<b>628.056,00</b>

**Tabella 4****(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)**

<b>PROVINCIA</b>	<b>TABELLA 1</b>	<b>TABELLA 2</b>	<b>TABELLA 3</b>	<b>TOTALE</b>
BARI	58.589,90	170.716,60	77.901,80	307.208,30
BRINDISI	73.807,20	55.365,30	149.035,90	278.208,40
FOGGIA	58.101,40	255.617,10	102.797,00	416.515,50
LECCE	67.794,10	74.571,50	215.423,20	357.788,80
TARANTO	55.735,40	71.785,50	82.898,10	210.419,00
<b>TOTALE</b>	<b>314.028,00</b>	<b>628.056,00</b>	<b>628.056,00</b>	<b>1.570.140,00</b>

**Tabella 5****(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/98)**

- **Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di € 1.551.600,00**

<b>PROVINCIA</b>	<b>Let. A (20%)</b>	<b>Let. B (20%)</b>	<b>Let. C (30%)</b>	<b>Let. D (20%)</b>	<b>Let. E (10%)</b>	<b>TOTALE</b>
BARI	61.441,66	61.441,66	92.162,49	61.441,66	30.720,83	307.208,30
BRINDISI	55.641,68	55.641,68	83.462,52	55.641,68	27.820,84	278.208,40
FOGGIA	83.303,10	83.303,10	124.954,65	83.303,10	41.651,55	416.515,50
LECCE	71.557,76	71.557,76	107.336,64	71.557,76	35.778,88	357.788,80
TARANTO	42.083,80	42.083,80	63.125,70	42.083,80	21.041,90	210.419,00
<b>TOTALE</b>	<b>314.028,00</b>	<b>314.028,00</b>	<b>471.042,00</b>	<b>314.028,00</b>	<b>157.014,00</b>	<b>1.570.140,00</b>

**ACCESSO AGLI A.T.C.**

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

<b>A.T.C.</b>	<b>Superf. utile alla caccia Ha</b>	<b>Cacciatori ammissibili numero totale</b>	<b>Cacciatori Regionali numero</b>	<b>Cacciatori extraregionali numero</b>
<b>PROVINCIA DI BARI</b>				
AMBITO BA/A	249.682,35	13.134	12.609	525
<b>PROVINCIA DI BRINDISI</b>				
AMBITO BR/A	96.377,38	5.070	4.867	203
<b>PROVINCIA DI FOGGIA</b>				
AMBITO FG/A	384.558,76	20.229	19.420	809
<b>PROVINCIA DI LECCE</b>				
AMBITO LE/A	117.763,80	6.195	5.947	248
<b>PROVINCIA DI TARANTO</b>				
AMBITO TA/A	109.610,72	5.766	5.535	231

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù dell'approvando nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, di coordinamento di quelli redatti dalle province pugliesi. Resta inteso che il preclutato contingente di cacciatori ammissibili potrà essere ridimensionato a seguito dell'eventuale minor territorio utile alla caccia, dovuto all'istituzione di nuove aree destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 2798, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, nonché del presente Programma.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00(ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

### **Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione**

(ex comma 3 art.54)

\* 10% di € 1.744.600,00= € 174.460,00

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98 e s.m.i.; del Piano Faunistico Venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) \_\_\_\_\_ Totale € 34.892,00

b) 80% fondo di tutela \_\_\_\_\_ Totale € 139.568,00

### **Utilizzazione del fondo di tutela**

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

### **Disposizioni finali**

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99).

### **Osservatorio Faunistico**

La L.R. n. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi sono consegnati, da parte dei Comuni, all'Osservatorio Faunistico che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi, che saranno trasmessi anche alle Province, territorialmente competenti.

A seguito di campagna di sensibilizzazione promossa dalla struttura regionale, in collaborazione con le Associazioni Venatorie e Polizia Provinciale, la percentuale dei tesserini con relativi dati del prelievo venatorio per l'annata 2008/2009, elaborati dal personale regionale, alla data del 15 luglio c.a. ha raggiunto circa l' 86% del totale di quelli rilasciati dai Comuni.

Lo studio di quanto riportato sui predetti tesserini venatori, unitamente ai dati di monitoraggio effettuati sulla fauna migratoria nelle stazioni di inanellamento e cattura, eseguiti da personale autorizzato dall'I.N.F.S., aiuta a comprendere meglio la fenologia degli uccelli migratori ed a individuare le zone a vocazione faunistica distinte per specie .

Altro monitoraggio effettuato sui prelievi dei cinghiali e sui danni che la specie arreca ha evidenziato che sui territori delle province di Bari, Taranto, e Foggia, pur considerate zone note a

vocazione faunistica rilevanti per la notevole presenza di cinghiali, non risultano registrati sui tesserini venatori i reali numeri di capi di abbattimento.

Le battute di caccia al cinghiale, oltre che essere autorizzate dalle Province, devono, al termine delle stesse, in tempi brevi, essere relazionate dal capo battuta in merito al numero di capi prelevati, al peso, al sesso, al luogo, nonché alle condizioni generali del soggetto; le relazioni inviate agli Uffici tecnici faunistici provinciali sono essenziali al monitoraggio delle specie nonché a eventuali azioni di carattere sanitario.

Per quanto attiene il monitoraggio sulle popolazioni delle specie "*quaglia*" e "*tortora*", sia durante il periodo delle migrazioni che per i contingenti nidificanti, alla luce delle verifiche effettuate, è possibile dedurre che la presenza di queste specie è sempre più consistente. In particolare, questa primavera, in concomitanza di venti favorevoli, l'arrivo di quaglie e la sosta sul nostro territorio è stata abbondante.

Tenuto conto, altresì, che le caratteristiche fenologiche delle succitate specie sono alquanto simili, si ritiene tecnicamente e scientificamente compatibile una anticipazione del prelievo. Essa risulterebbe ancor più sostenibile in quanto dovrebbe essere consentita per un limitato numero di giornate (massimo cinque) e in determinati luoghi e con limitati carnieri, che non sarebbero di ostacolo, allo stato attuale, alla conservazione delle loro popolazioni.

Inoltre, tale possibilità sarebbe possibile in considerazione della particolare situazione ambientale pugliese ed in linea con le previsioni di cui alla L.R. n. 27/98 art. 31, commi 3 e 4.

In attuazione di quanto riportato nel presente Programma, il Calendario Venatorio regionale potrà definire l'apertura anticipata dell'esercizio venatorio.